

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E FONDAZIONE

THEVENIN ONLUS DI AREZZO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELLE

VITTIME DI VIOLENZA NELLE 72 ORE SUCCESSIVE ALLE DIMISSIONI DAL

PRONTO SOCCORSO.

TRA

L'Azienda Usl Toscana Sud Est, C.F e P.Iva 02236310518 con sede legale ad

Arezzo, Via Curtatone n. 54 ,denominata nel seguito AUSL TSE, rappresentata dal

Dott. Evaristo Giglio, nato a Fuscaldo (CS) il 21/04/1957 che agisce non in proprio

ma in qualità di Direttore di Zona Distretto Aretina, Casentino e Valtiberina ai sensi

della delibera D.G. n. 962 del 13/09/2018 domiciliato per la carica presso la sede del

Distretto di Arezzo, via Guadagnoli, 20 – Arezzo a tal uopo delegato dal Direttore

Generale, nonché legale rappresentante della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est, con

deliberazioni n. 713/2017, n. 515/2018 e n. 586/2018

E

l'Istituto Fondazione Thevenin Onlus di Arezzo, denominato nel seguito l'Istituto, nella

persona del suo Legale Rappresentante Sig. Sarri Sandro, nato ad Arezzo il

04/10/1975 C.F. SRRSDR75R04A390F e domiciliato per la carica presso la sede

legale posta in Arezzo, via Sasso Verde n. 32,

PREMESSO CHE

- attraverso la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Procura

Generale della Repubblica di Firenze avvenuta il 17 giugno 2011, è stato avviato il

progetto che ha consentito la realizzazione di una rete di “Task Force

Interistituzionali” in grado di intervenire con professionalità e tempestività per

l'effettuazione di interventi di specifico interesse sanitario, regolati da protocolli

comuni e condivisi, al fine di assicurare professionalità e tempestività nella cura

attraverso l'integrazione interistituzionale tra Aziende Sanitarie, Procura della Repubblica, Forze dell'Ordine e soggetti che operano a livello territoriale, per avviare il monitoraggio degli episodi di violenza sul territorio , favorendo l'emersione di situazioni critiche che altrimenti sarebbero rimaste sommerse;

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 05/11/2014 prevede che le Aziende Sanitarie assicurino l'attivazione di almeno un centro di coordinamento per i problemi di genere per garantire l'immediato intervento di personale sanitario, adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura alle vittime della violenza, che operi la valutazione e l'attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima, attivando una rete di protezione con gli uffici scolastici regionali e provinciali, le forze dell'ordine, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio;

- attraverso l'introduzione del Codice Rosa con la DGRT n. 1322/2015, che viene assegnato insieme al codice di gravità del triage in Pronto Soccorso, è stato sviluppato un nuovo modo di operare per offrire un aiuto pronto e tempestivo, articolato e complesso, attraverso sicure e precise sinergie tra strutture ospedaliere e servizi territoriali, per assicurare alle vittime di violenza, fin dalla fase dell'emergenza supporto sanitario, sociale e psicologico;

- la rete è lo strumento indispensabile per strutturare e assicurare continuità alla positiva esperienza realizzata con il progetto regionale Codice Rosa e per proseguire l'impegno nell'emersione del fenomeno della violenza che negli ultimi anni ha visto un incremento sensibile di casi di femminecidi, violenze ed abusi commessi su persone adulte e minori;

- l'Azienda USL Toscana Sud Est, alla luce della Delibera Regionale n. 1260/2016 "Approvazione costituzione Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di

persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi” ha presentato un Progetto che ha come obiettivo quello, nel caso in cui emerga in ambito di Pronto Soccorso, la necessità di segnalare ai servizi sociali una condizione di rischio positiva, di dare tempo (72 ore) al referente sociale della Zona Distretto di residenza della vittima di prendere contatto con la vittima stessa in un contesto di sicurezza;

- il Progetto suddetto prevede che l'Assistente Sociale referente per territorio intervenga, attivando il Team di Valutazione Multidisciplinare, al fine di valutare la tipologia di progetto da proporre e mettere in atto in favore della vittima in situazioni di alto rischio ed anche a seguito di accoglienza in contesto sicuro.

RICHIAMATI

- Il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” con il quale è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

- Legge Regionale n. 42/2002”Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” con cui si riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

- L.R.T. n. 41/2005 “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che pone in primo piano il fatto che la Regione e gli Enti Locali sostengono le attività dei soggetti appartenenti al Terzo Settore;

DATO ATTO che ogni Zona Distretto è tenuta ad individuare, tra le Associazioni di

volontariato, Associazioni di categoria o altro, quanto sul territorio possa

rappresentare una risorsa per la finalità del progetto di cui sopra;

- CONSIDERATO che tra le Associazioni presenti sul territorio la Fondazione

Thevenin Onlus di Arezzo si è resa disponibile all'accoglienza in struttura delle

persone adulte e/o minori vittime di violenza segnalate in via d'urgenza dal PS nelle

72 ore successive alle dimissioni dallo stesso.

La precedente premessa è patto tra le Parti come sopra intervenute ed

identificate e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda Usi Toscana

Sud Est e l'Istituto per il servizio di accoglienza delle vittime di violenza nelle 72 ore

successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso.

ART. 2 – CARATTERISTICHE

La presente convenzione si pone i seguenti obiettivi principali:

- la solidarietà sociale ed il sostegno alle persone in difficoltà;
- il sostegno alle donne realizzato in luoghi di protezione;
- la valorizzazione e la riprogettazione della vita delle vittime di violenza;
- la garanzia di un luogo sicuro alle vittime di violenza.

L'Istituto garantisce:

- accoglienza h 24;
- pasti;
- abbigliamento e mantenimento delle utenze;
- beni di prima necessità;

- condizioni ottimali di vivibilità.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO IN STRUTTURA

Il personale sanitario del Pronto Soccorso procederà ad attivare la Struttura telefonicamente organizzando il trasferimento della vittima dal Presidio Ospedaliero alla struttura di accoglienza ed informerà il Referente Sociale per il Codice Rosa della Zona Distretto di residenza della vittima stessa dell'avvenuto inserimento.

La presa in carico della vittima di violenza avviene al momento dell'arrivo in struttura.

ART. 4 – PERSONALE

Per la ordinaria gestione la struttura deve avvalersi di proprio personale operante sotto l'esclusiva responsabilità e coordinamento della stessa. Tale personale deve essere adeguato per numero, profilo professionale ed idoneità al tipo di servizio richiesto. Non è richiesta un'assistenza continuativa specializzata. Sono a carico dell'Istituto tutti gli oneri di competenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, contratti normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi che disciplinano il rapporto di lavoro nel settore.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

Responsabile per le attività oggetto della presente convenzione per l'Istituto è la Responsabile della "Comunità Madre-Bambino" mentre per l'Ausl Toscana Sud Est è il Referente Territoriale per il Codice Rosa della Zona Distretto di residenza della vittima.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

L'Istituto è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale, ivi compresi anche eventuali volontari, esonerando l'Azienda Usl da ogni responsabilità. Dovrà pertanto essere garantita la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e/o volontario contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento

delle attività relative alla presente convenzione nonché per la responsabilità civile

verso terzi, con rinuncia ad ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda Usl.

ART. 7 – OBBLIGHI

L'istituto si impegna a:

- comunicare tempestivamente ogni nuovo accesso al Referente Amministrativo del Progetto;
- rispettare tutte le clausole previste nella presente convenzione;
- presentare trimestralmente report indicanti il numero di accessi in struttura;
- partecipare alle iniziative (incontri) organizzati dal referente Territoriale per il Codice Rosa per il monitoraggio e l'analisi delle azioni realizzate;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente (D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009) per tutto il personale impiegato;
- presentare elenco nominativo di tutto il personale dipendente utilizzato;
- presentare copia conforme all'originale della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- garantire la tempestiva comunicazione (entro 7 gg.) di ogni variazione a quanto già comunicato.

ART. 8 – SPESE

L'Azienda Usl Toscana Sud Est erogherà per l'espletamento del servizio di accoglienza delle vittime di violenza nelle 72 ore successive alle dimissioni da Pronto Soccorso presso l'Istituto un contributo giornaliero per ciascun utente pari ad € 40,00 (quaranta). Il suddetto contributo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.

L'Istituto, a corredo della fattura, dovrà fornire un riepilogo contenente un **codice alfanumerico univoco identificativo di ogni persona ospitata** indicante anche la Zona Distretto di provenienza, date di inserimento e cessazione, oltre i relativi importi in relazione agli utenti ospitati in struttura.

L'Azienda Usl Toscana Sud Est liquiderà le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, riservandosi la facoltà di verifica a campione della veridicità dei dati forniti.

ART. 9 – CONTROLLI

L'incaricato referente dell'Istituto deve vigilare costantemente sullo svolgimento delle attività, sia sotto il profilo della qualità che del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti fruitori delle attività stesse, assicurandosi che queste ultime vengano svolte in modo corretto e rispettoso delle specifiche normative di settore.

L'Azienda Usl Toscana Sud Est si riserva la facoltà di accesso, nella figura del Referente Territoriale Z.D. per il Codice Rosa, ai locali della struttura al fine di monitorare e valutare il Progetto accoglienza della vittima di violenza. Dovrà altresì essere redatta e resa disponibile al Referente per ogni caso trattato una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, ogni intervento attivato nei suoi confronti ed il materiale (cartaceo od informatico) inerente tale attività. Tale scheda sintetica e tutta la documentazione relativa agli ospiti dell'Istituto è conservata dal medesimo ed è soggetta ad obbligo di riservatezza.

ART. 10 – DURATA

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2019 a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Alla scadenza il rapporto si intende risolto senza obbligo di disdetta preventiva. L'Azienda Usl Toscana Sud Est si riserva il diritto di recedere e/o revocare in qualsiasi momento il rapporto oggetto della presente

convenzione, qualora siano sopravvenuti giustificati motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD), l' Istituto e l'Azienda si qualificano come autonomi titolari del trattamento; per l'Azienda la base giuridica del trattamento , in relazione alla specifica finalità di organizzazione e gestione del servizio di accoglienza disciplinato dal presente atto è costituita dal consenso prestato dalla vittima ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett.a) del citato Regolamento (UE).

Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Ai fini della rendicontazione dell'attività svolta dall'Istituto in relazione al contributo erogato dall'Azienda ai sensi dell'art. 8, non è previsto trattamento di dati personali relativi ai beneficiari del servizio di accoglienza .

ART. 12 – REDAZIONE CONVENZIONE

La presente convenzione si compone di n. 9 pagine ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D. Lgs n. 117/2017.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II° della Tariffa allegata al DPR 131/1982.

ART. 13 – RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto ciò non espressamente previsto e pattuito con il presente atto, le parti rinviando e si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda U.S.L. Toscana Sud Est: Il Direttore Zona Distretto Arezzo

Dr. Evaristo Giglio _____

Fondazione Thevenin Onlus: il Legale Rappresentante

Sig. Sarri Sandro _____